



**PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Riservatezza (privacy) -
in genere**

CASS. CIV., SEZ. III, 25 NOVEMBRE 2014, N. 24986.

La percepibilità ictu oculi, da parte dei terzi, della condizione di handicap di un persona non può considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la disciplina dettata dall'art. 137 del d.lg. n. 196/2003 (confermata la condanna al risarcimento nei confronti del direttore editoriale di un giornale comunale che aveva pubblicato la notizia della delibera comunale di assistenza ad una minore perché diversamente abile e, conseguentemente, si era verificata una continua e insistente curiosità delle persone nei confronti della minore stessa).

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO	Libertino Alberto	- Presidente -
Dott. SPIRITO	Angelo	- Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	- Consigliere -
Dott. RUBINO	Lina	- Consigliere -
Dott. SCRIMA	Antonietta	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15948/2008 proposto da:

G.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato FONTANA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GAGLIARDI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

Contro

V.R., P.B., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 92, presso lo studio dell'avvocato MASTROROSA FABIO COSIMO DAMIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO CARROZZINO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

G.D., GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI;

- intimati -



avverso la sentenza n. 374/2007 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 17/04/2007 R.G.N. 1603/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato GIORGIO LISERRE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANTTI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, depositato nel dicembre del 2004, P.B. e V.R., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore P. M., chiedevano al Tribunale di Paola la condanna del periodico (OMISSIS) e del direttore editoriale del Comune di Cetraro al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice della privacy.

Esponavano gli attori che in data 30 gennaio del 2004, sul periodico già indicato, era stata pubblicata la notizia della delibera comunale di assistenza alla predetta minore perchè diversamente abile e, conseguentemente, si era verificata una continua e insistente curiosità delle persone. Lamentavano, quindi, l'illiceità del trattamento giornalistico dei dati personali, difettando l'essenzialità dell'informazione e l'interesse pubblico dei fatti riportati.

Si costituiva il direttore responsabile del periodico, G. D., eccependo il difetto di personalità giuridica del giornale convenuto e sostenendo l'infondatezza della domanda, trattandosi di pubblicazione - da parte di un organo di informazione dell'amministrazione comunale - di una delibera che, per legge, era affissa all'albo pretorio e negando, pertanto, l'esistenza del nesso di causalità tra la diffusione e le lamentate conseguenze.

Si costituiva il direttore editoriale de (OMISSIS), G.P., che eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di legittimazione attiva dei coniugi P. in proprio, venendo in rilievo il trattamento dei dati della figlia M., e la carenza della propria legittimazione passiva, essendo egli mero direttore editoriale e non direttore responsabile; deduceva l'infondatezza della domanda rappresentando che era stata indicata la sola condizione di diversa abilità di M. e non la sua condizione di salute, peraltro visibile, e che la pubblicazione della delibera dell'organo del Comune, di cui il giornale era strumento di informazione, era caratterizzata dall'essenzialità e dalla sussistenza di un correlativo interesse pubblico; sosteneva, infine, l'eccessività dei danni lamentati.

Il Tribunale di Paola, con sentenza del 17 aprile 2007, riteneva competente il giudice adito, affermava la sussistenza della legittimazione attiva dei coniugi P. in proprio, di chiarava la nullità della domanda proposta dagli attori, in proprio e nella qualità, nei confronti de (OMISSIS) per inesistenza del convenuto, non essendo (OMISSIS) persona giuridica nè soggetto di diritto; condannava G.P. al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 1.500,00, in favore di ciascuno dei genitori, e in Euro 1.000,00, in favore di P.M., oltre interessi, nonché alle spese di lite nei confronti dei ricorrenti.



Avverso tale decisione G.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso P.B. e V.R., in proprio e nella qualità. Non si sono costituiti G.D. e il Garante per protezione dei dati personali. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rigettata l'eccezione di intempestività della ricorso sollevata dal controricorrente, risultando applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, in difetto di espressa previsione in senso contrario, e dovendo farsi riferimento, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, alla data di presentazione dello stesso per la notifica all'Ufficiale giudiziario, nella specie avvenuta il 28 maggio 2008 e, quindi, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, pubblicata in data 17 aprile 2007.

2. Va precisato che, contrariamente a quanto sembrano ritenere i contro ricorrenti (v. controricorso p. 6), il G. non ha in questa sede censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Giudice adito.

3. Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che fosse proprio il G. ad occuparsi delle scelte di pubblicazione e ad avere l'obbligo di vigilare su quanto inserito nel periodico.

Sostiene il ricorrente che la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente e comunque insufficiente e contraddittoria.

4. Con il secondo motivo, rubricato "violazione / falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ricollegerebbe la sua responsabilità alla qualifica di direttore editoriale, in tal modo implicitamente ritenendo che gli attori avessero assolto l'onere probatorio su di essi incombente al riguardo con la semplice allegazione di detta qualità e con la produzione del numero del periodico da cui risultava che egli rivestiva tale ruolo.

4. I due motivi, che ben possono essere trattati unitariamente, essendo strettamente connessi, sono infondati.

Ed invero, la motivazione del Tribunale, pur se sintetica, risulta esaustiva e priva di vizi logici e giuridici e si fonda su un accertamento in fatto, non ripetibile in questa sede.

5. Con il terzo motivo si deduce "violazione / falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137" nonchè motivazione illogica e insufficiente.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso nel caso di specie l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 137, da ultimo citato affermando che "non è pertinente al caso di



specie in quanto la condizione di handicap non è un comportamento palesato volontariamente al pubblico dall'interessato, quanto solo percepibile da chi incontra M."

Ad avviso del ricorrente, l'art. 137, comma 3, in parola si riferirebbe non ai soli dati che gli interessati palesino con l'intenzione specifica di renderli noti ma anche a quei fatti o a quei comportamenti in pubblico posti coscientemente in essere dagli interessati pur senza il fine precipuo di renderli noti, ma accettando comunque che gli stessi siano percepiti dai terzi.

Assume altresì il G. che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da errore logico in relazione al fatto controverso e decisivo che il mostrarsi in pubblico non sia un comportamento che renda volontariamente palese la condizione di handicap della minore in questione e sostiene che l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sarebbe evidente "sol che si ponga attenzione all'assurdità del sillogismo per il quale un comportamento non sarebbe palesato volontariamente ove percepibile da chi incontra l'interessato".

5.1. Il motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ritenuto di non applicare alla fattispecie all'esame il D.Lgs. n. 196 del 2003, comma 3, secondo cui "possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico". La percepibilità *ictu oculi*, da parte dei terzi, della condizione di handicap di un persona non può, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la richiamata norma. E ciò vale a maggior ragione nel caso all'esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati - e in particolare con l'indicazione del nome e cognome della minore -, fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali alla informazione.

A tanto deve aggiungersi che, come già questa Corte ha avuto modo di affermare, sia la L. n. 675 del 1996, sia il D.Lgs. n. 196 del 2003, (cosiddetto "codice della privacy"), hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poichè colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un "valore aggiunto informativo", non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1, prima parte, e art. 2 Cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 25 giugno 2004, n. 11864). È stato perfino affermato che la circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poichè l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall'art. 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo



l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, in specie rispetto al diritto del minore alla riservatezza e al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati già diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, così come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola località, che consentiva una facile ricostruzione dell'indirizzo della privata dimora) (Cass. 6 dicembre 2013, n. 27381).

6. Il ricorso, deve, quindi, essere rigettato.

7. Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014